

COMUNE DI CASTEL GABBIANO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 22

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE DEL 14-07-2025**

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE PER IL CONTENZIOSO DELLENTE AD UN AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA.

L'anno **duemilaventicinque** addì **quattordici** del mese di **luglio** alle ore 11:15 nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Giorgio Sonzogni	SINDACO	Presente
VIRGINIO TEDOLDI	VICESINDACO	Presente
FRANCESCO LACOPETA	ASSESSORE	Assente
Totale assenti		2
Totale presenti		1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO SEGRETARIO MONICA DOLERA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Giorgio Sonzogni nella qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si esprime parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica (art. 49, c. I°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

Addì 14-07-2025

Il Responsabile del Servizio

F.to Cominetti Giampiero

Si esprime parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 49, c. I°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

Addì 14-07-2025

Il Responsabile del Servizio

F.to Cominetti Giampiero

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Castel Gabbiano non dispone di un ufficio legale stabilmente incardinato nella struttura organizzativa comunale e deputato alla consulenza, rappresentanza e difesa dell'Ente nelle controversie che lo vedono coinvolto e che, conseguentemente, allorquando si configura l'esigenza di ottenere consulenza legale nonché di vedere rappresentati e tutelati in giudizio gli interessi dell'Ente medesimo, si è proceduto nel corso degli anni ad affidare singoli incarichi di consulenza e patrocinio legale ad avvocati esterni, abilitati all'esercizio della professione forense;

DATO ATTO che questa Amministrazione, anche al fine di contenere la spesa annualmente affrontata per il riconoscimento del compenso legale conferito *ad hoc* con singoli contratti d'opera professionale, intende sperimentare la via dell'affidamento di tutti i servizi legali in modo continuativo, tramite procedura di appalto, ad un unico professionista, ai sensi della normativa prevista dal codice degli appalti per un periodo di mesi sei ovvero per una durata diversa da stabilirsi dal Responsabile di Settore secondo la disponibilità del bilancio;

VISTO il D.lgs n. 36/2023, c.d. "*Nuovo codice dei contratti*" entrato in vigore il primo aprile 2023 con efficacia dal primo luglio 2023;

CONSIDERATO l'art. 13 del D.lgs. n. 36/2023 il quale al c. 2 stabilisce che le "*disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi.....*" mentre al c. 5 stabilisce che "*l'affidamento dei contratti di cui al c. 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3;*

VISTO, in particolare, l'art. 56 del d.lgs. 36/2023 rubricato "*Appalti esclusi nei settori ordinari*" il quale, in continuità con l'art. 17 c. 1 lett. d) del vecchio codice, dispone: - *1. Le disposizioni del codice relative ai*

settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti

servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati dai notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

VISTI i principi generali richiamati agli artt. 1, 2 e 3 del nuovo codice, D.lgs. n. 36/2023 e precisamente:

- art. 1: “principio del risultato” in base al quale: “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto del principio di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire il contratto. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto....e ne assicura la piena verificabilità. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

- Art. 2 : “principio della fiducia” in base al quale: “l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni

secondo il principio del risultato...

- *Art. 3 “principio dell’accesso al mercato” in base al quale:” Le stazioni appaltanti e gli Enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate nel codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”.*

DATO ATTO che l’affidamento concernente i servizi legali che riguardano l’Ente, comprensivi della rappresentanza legale in tutti i giudizi, di ogni ordine e grado, sia attivi che passivi, incardinati in tutte le sedi giurisdizionali, civile, amministrativa, penale, tributaria, nessuna esclusa, nonché dell’attività di assistenza e consulenza legale agli uffici, ha contenuto complesso inserito in un quadro di attività professionali organizzate, ed allo stesso vanno applicate le norme del codice dei contratti pubblici, ossia del D.lgs. n. 36/2023, secondo l’orientamento giurisprudenziale, già consolidatosi in vigenza del vecchio codice, D.lgs. n. 50/2016, parere C.S. n. 2017/2018, condiviso e fatto proprio dall’ANAC con la Delibera n. 907 del 24/10/2018 “Linee Guida n. 12 “;

CONSIDERATO che questo Ente intende procedere ad un affidamento ad un professionista esterno di tutti i servizi legali in modo continuativo e per un tempo preordinato, l’oggetto dello stesso non può essere fatto rientrare nella tipologia degli appalti pubblici “esclusi nei settori ordinari” di cui all’art. 56 D.lgs. n. 36/2023 riferendosi il menzionato articolo ai servizi legali, ivi espressamente indicati, oggetto di incarico singolo, conferito *ad hoc* al professionista, pertanto, rientrante nella tipologia dei contratti di opera intellettuale/professionale di cui all’art. 2229 e ss del c.c.,;

DATO ATTO che questa Amministrazione, anche ai fini del contenimento della spesa che annualmente dovrebbe essere affrontata per gli incarichi legali conferiti *ad hoc*, ritiene opportuno e vantaggioso procedere ad affidare i servizi legali in modo continuativo, tramite appalto, con conseguente applicabilità del nuovo codice dei contratti pubblici, D.lgs. N. 36/2023, nei limiti in cui lo stesso è applicabile alla fattispecie *de qua*;

VISTO l’art. 62 del D.lgs. n. 36/2023 il quale al c. 1 stabilisce che “*tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture di beni e servizi...*”

VALUTATO che l’esperienza dell’affidamento dei servizi legali ad un solo professionista esterno possa risultare conveniente ed efficiente per l’Ente, potendo gli uffici interessati interfacciarsi e relazionarsi con frequenza, costanza e prontezza al legale in convenzione, dotato di struttura organizzativa impiegata in tutti i settori giuridici,

RITENUTO in via di prima sperimentazione di attivare una procedura di gara di appalto per un periodo

di mesi sei ovvero per una durata diversa da stabilirsi dal Responsabile di Settore secondo la disponibilità del bilancio;

CONSIDERATO che il ricorso all'appalto per il conferimento di incarico di patrocinio e rappresentanza legale per il contenzioso dell'Ente, nonché per l'assistenza legale e il supporto giuridico/legale agli uffici e alle aree gestionali in cui è articolata la struttura amministrativa dell'ente in merito alla correttezza degli atti e/o alla procedura da adottare a tutela del Comune, anche ai fini della prevenzione del contenzioso, appare oggi una scelta opportuna e vantaggiosa ed in grado di assicurare nel breve periodo il contenimento dei costi, in ossequio ai principi di cui agli artt. 1,2 e 3 del nuovo codice dei contratti pubblici, in particolare in ossequio al principio del risultato che costituisce attuazione del principio di buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, espressamente richiamati dal menzionato art. 1 cc. 1,2 e 3 d.lgs. n. 36/2023, che vanno applicati alla fattispecie *de qua* unitamente alle altre disposizioni del codice, in quanto non rientrante nei contratti esclusi di cui all'art. 56 del D.lgs. n. 36/2023;

RITENUTO pertanto, sulla base delle predette considerazioni, necessario ed opportuno formulare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali in ordine all'attivazione di apposita procedura avente ad oggetto il conferimento di incarico di consulenza, patrocinio e rappresentanza legale per il contenzioso dell'Ente, nonché per l'assistenza giuridico/legale ai vari settori gestionali in cui è articolata la struttura amministrativa del Comune di Castel Gabbiano, e, comunque, in ogni caso di attivare qualsiasi procedura e/o di adottare ogni atto ritenuto opportuno al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione del servizio legale, in tutte le suddette articolazioni, a favore dell'Ente;

DATO ATTO che è volontà di questa amministrazione comunale riservarsi comunque la possibilità di conferire appositi incarichi legali a professionista diverso da quello che sarà individuato all'esito della procedura *de qua*, allorquando si tratti di controversie e/o questioni che richiedono professionalità altamente qualificate e dotate di esperienza in uno specifico segmento, ovvero in altre situazioni valutate dall'amministrazione comunale di volta in volta;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 13.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2025/2027 e il Documento unico di programmazione DUP 2025 -2027;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs n. 267/2000 di regolarità amministrativa e di regolarità contabile;

DELIBERA

1. Per le ragioni espresse in premessa, da intendersi tutte qui integralmente riportate e trascritte, di formulare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari generali per indire, ai sensi della normativa vigente, apposita procedura di appalto per il conferimento dell'incarico di patrocinio e rappresentanza

legale per il contenzioso dell'Ente, nonché per il supporto giuridico/legale agli uffici e ai settori gestionali in cui è articolata la struttura amministrativa di questa P.A. in merito alla correttezza degli atti e/o alla procedura da adottare a tutela del Comune, anche ai fini della prevenzione del contenzioso, per la durata mesi sei o per altra durata da stabilirsi dal Responsabile di Settore secondo la disponibilità di bilancio, a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare; di attivare qualsiasi procedura e/o di adottare ogni atto ritenuto opportuno al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione del servizio, in tutte le sue articolazioni, a favore dell'Ente;

2. Di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. l'adempimento di tutti gli atti consequenziali;
3. Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs n. 267/2000 di regolarità amministrativa e di regolarità contabile;
4. Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il SINDACO
F.to Giorgio Sonzogni

Il SEGRETARIO
F.to SEGRETARIO MONICA DOLERA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE

La su estesa deliberazione:

Ai sensi dell'art.124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69);

E' stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 , D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Castel Gabbiano, li 22-07-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Giampiero Cominetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'(Art. 134, comma 3°, - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.Lgs.18.8.2000, n. 267.

Castel Gabbiano, li 01-08-2025

Il SEGRETARIO
F.to SEGRETARIO MONICA DOLERA

È copia conforme all'originale.

Data 22-07-2025